

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
- Provincia di Mantova -

ORIGINALE

Deliberazione 12 del 28-03-2013 Codice Ente 10842
--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

L'anno **duemilatredecim** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20:30** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, a seguito degli inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

LEONI NICOLA	P
SOANA MARIA PIA	P
ZOCCOLI ROBERTO	P
PERBONI PAOLO	P
CHIMINAZZO MASSIMILIANO	P
BUGLIA ALESSANDRA	P
BERNARDELLI ALDO	P

COFFANI MAURO	P
PERDOMINI ENRICO	P
FERRETTI FRANCA	P
GANDOLFI GIUSEPPE	A
GROSSI ADELIO	P
GAIONI ANDREA	P

TOTALE PRESENTI 12 TOTALE ASSENTI 1

Assiste all'adunanza il Segretario verbalizzante Dott. VACCARO GIUSEPPE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI NICOLA nella sua qualità di SINDACO.

Non è presente all'adunanza l' assessore esterno Sig.ra Valdameri Cristina

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

O G G E T T O

**I.M.U. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER
L'ANNO 2013 - CONFERMA**

O G G E T T O

I.M.U. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 - CONFERMA

Il Sindaco dice che la proposta è quella di mantenere invariate le aliquote. Prosegue elencando le aliquote in vigore e ricordando che sono tra le più basse della provincia. Accertato che non vi sono interventi, pone in votazione il punto 9) dell'od.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.09.2012 ;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 1 comma 444 della legge 228/2012, che prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, l'ente può

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all'art. 193 comma 2 del TUEL (ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio);

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO inoltre :

- per gli anni 2013 e 2014 è soppressa l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito Imu ad aliquota base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale;
- per gli anni 2013 e 2014 è riservato allo Stato l'intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota base, con possibilità da parte dei Comuni di incrementare l'aliquota base fino a 0,3 punti percentuali;
- Dal 2013 è istituito il fondo di solidarietà comunale, quale trasferimento dello Stato in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, che sarà alimentato con una quota del gettito dell'Imu di spettanza comunale definita con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 con riferimento all'anno 2013, ed entro il 31 dicembre 2013 con riferimento all'anno 2014, previo accordo da sancire con la conferenza Stato- città ed autonomie locali. . In caso di mancato accordo il Dpcm è comunque emanato nei 15 giorni successivi, con riserva di adeguamento dopo le decisioni assunte dalla Conferenza;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27.9.2012 di determinazione delle aliquote e detrazioni imu per l'anno 2012;

RITENUTO di confermare per l'anno 2013 le stesse aliquote imu dell'anno scorso, così come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,83 per cento** ;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,40 per cento** ;
- aliquota per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'ALER della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; per gli alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato, in attuazione della normativa regionale ERP , a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e allo loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo. Per le unità immobiliari e loro pertinenze – censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; **aliquota 0,40 per cento**
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: **0,2 per cento** ;
- Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a A9 - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta: aliquota **0,46 per cento**
- aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo - censite nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 - e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelle occupate a titolo gratuito da soggetti dimoranti e residenti anagraficamente. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, mentre non si applica alle pertinenze tenute a disposizione: **0,96 per cento**;
- aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a A9 - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori. **0,83 per cento**

RITENUTO altresì di prevedere la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di euro 200,00 ; tale detrazione è maggiorata per il 2013 di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa

diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, come segue:

0,83 per cento	Aliquota base
0,40 per cento	Aliquota abitazione principale
0,2 per cento	Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
0,46 per cento	Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a A9 - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo

	disponibile presso l'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta
0,96 per cento	aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo - censite nella categorie catastali da A/1 ad A/9 - e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelle occupate a titolo gratuito da soggetti dimoranti e residenti anagraficamente. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, mentre non si applica alle pertinenze tenute a disposizione
0,4 per cento	Aliquota : - per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'ALER della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale - per gli alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato, in attuazione della normativa regionale ERP , a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e allo loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo; - Per le unità immobiliari e loro pertinenze – censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
0,83 per cento	Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a A9 - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori e/o

	dall'accatastamento.
--	----------------------

- 2) Di stabilire la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di euro 200,00 ; tale detrazione è maggiorata per l'anno 2013 di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 4) Con il seguente esito della votazione separata: unanime e favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO – PRESIDENTE
LEONI NICOLA

SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il **20-04-2013**

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO GIUSEPPE

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A ' ,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000)
e che è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma –T.U. N. 267/2000 il **30-04-2013**

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO GIUSEPPE